



**TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE**

**SEZIONE CIVILE**

IL GIUDICE ISTRUTTORE

in persona del Giudice dr. Emanuela Piazza

nel procedimento iscritto al n. 2346 dell'anno 2014 del Ruolo Generale  
vertente tra

DITTA INDIVIDUALE (avv. PAPA  
ANNA PAGANO MARIA PIA (PGNMRP80D68G273K) C/O  
AVV. PAPA ANNA - CONTRADA CHIARCHIARO SNC  
CACCAMO; )

CONTRO

BANCO POPOLARE (avv. MANGIAPANE MARIO )

letti gli atti;

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 20/10/2014 ;

Osserva:

il ricorrente lamenta l'illegittima segnalazione alla centrale rischi per sconfinamento effettuata dal Banco Popolare società cooperativa di Termini Imerese deducendo di essere titolare di un conto corrente di corrispondenza con apertura di credito con facoltà di scoperto a revoca di euro 100.000,00, di non avere ricevuto alcuna comunicazione di revoca del fido concesso e di essere stata segnalata erroneamente alla Centrale rischi con pregiudizio economico e personale

l'istituto resistente nel costituirsi contesta la presunta illegittimità del comportamento deducendo che la segnalazione per sconfinamento

*Tribunale di Termini Imerese  
sezione civile*



oltre la soglia dei 30.000,00 euro è dovuta e prescinde da ogni valutazione in ordine alla capacità economica del cliente .

Ciò detto in punto di fatto in dritto si osserva:

L'apertura di credito (comunemente chiamata "fido") è, come noto, quel contratto con il quale la banca si obbliga a tenere a disposizione del cliente una determinata somma di denaro, che l'accreditato, solitamente nel contesto di un rapporto di conto corrente, può utilizzare in più volte e ripristinare attraverso successivi prelevamenti e versamenti.

Se il contratto ha un termine, la banca non può recedervi prima della scadenza, se non per giusta causa e non senza aver concesso un termine di almeno 15 giorni per la restituzione delle somme utilizzate e dei relativi interessi (art. 1845 cod. civ.).

Se, come comunemente accade, il contratto è a tempo indeterminato, la banca può recedere in qualsiasi momento, applicando il preavviso stabilito dal contratto (art. 1845 cod. civ., ult. comma), che è quasi sempre di un solo giorno.

E' di tutta evidenza che l'imprenditore che si trovi, nel breve volgere di un giorno, a dover restituire somme spesso considerevoli e i relativi interessi moratori, può trovarsi, in seguito al recesso di una banca, in seria difficoltà.

Non sempre, tuttavia, il comportamento della banca, che pure ricalchi la disciplina codicistica sopra descritta, può essere considerato legittimo.



Recenti pronunce della Corte di Cassazione, infatti, hanno sancito l'illegittimità della revoca laddove questa abbia, nel suo concreto esplicarsi, i caratteri dell'arbitrarietà e della imprevedibilità.

Tali caratteri sarebbero rinvenibili, quando la revoca del fido contrasti "con la ragionevole aspettativa di chi, in base ai comportamenti usualmente tenuti dalla banca ed all'assoluta normalità commerciale dei rapporti in atto, abbia fatto conto di poter disporre della provvista creditizia per il tempo previsto, e non potrebbe perciò pretendersi sia pronto in qualsiasi momento alla restituzione delle somme utilizzate, se non a patto di svuotare le ragioni stesse per le quali un'apertura di credito viene normalmente convenuta".

Se è vero che la banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento dall'apertura di credito a tempo indeterminato, tuttavia altro è l'esercizio del diritto, altro è l'abuso del diritto.

È principio di diritto comunitario che la banca compie un illecito quando, senza avere dato alcun avvertimento o preavviso, chiude il credito che aveva fino a quel momento accordato al cliente.

Il cliente ovviamente non ha diritto ad ottenere credito a tempo indeterminato, né la banca può considerarsi responsabile esclusivamente per il fatto della chiusura del credito.

Ma sussistendo una serie di comportamenti della banca tali da indurre il cliente a ritenere che gli sia stato accordato credito con una certa stabilità la banca sarà responsabile per avere "rotto" il rapporto contrattuale, avendo determinato per l'impresa accreditata un pregiudizio effettivo ed in particolare il suo momentaneo "strangolamento", costringendola improvvisamente - con un recesso ad



nutum - a ricercare altrove la liquidità necessaria a sopravvivere (ed a coprire il debito conseguente alla stessa revoca "brutale").

Ora nella specie con contratto del 7.01.2008 l'istituto di credito ha concesso un fido di euro 100.000,00 e improvvisamente e senza alcun preavviso, anzi continuando per un verso a contabilizzare nel conto corrente di appoggio le spese della concessione del fido (interessi e c.m.s.), ha revocato l'affidamento con conseguente segnalazione obbligatoria alla Centrale rischi per sconfinamento oltre la soglia di euro 30.000,00.

Tale comportamento non può che ritenersi illegittimo perché contrario ai canoni di buona fede

Sebbene infatti la segnalazione alla centrale rischi di per sé è giustificata dal superamento della soglia di sconfinamento consentita (pari a euro 30.000,00), tuttavia nella specie tale sconfinamento è conseguito ad un comportamento abusivo e illegittimo della banca che senza alcun preavviso o giustificato motivo ha revocato la concessione del fido preventivamente concesso.

Sussiste pertanto il fumus boni iuris per la concessione della cautela richiesta

Quanto poi al periculum si osserva

Ritiene il decidente che una indebita segnalazione è fonte di sicuro pregiudizio alla reputazione commerciale (mancato accesso al credito bancario e/o revoca di quello già concesso, con lesione del diritto d'impresa) e personale (diminuita considerazione sociale) dell'imprenditore, una perdurante iscrizione alla Centrale dei rischi aggrava il danno subito dal soggetto segnalato.



In particolare, qualora il soggetto illegittimamente segnalato sia un imprenditore, il *periculum in mora* consiste nel pericolo di danno causato dalla erronea segnalazione che mal si presta ad essere oggetto di risarcimento per equivalente in quanto, per effetto della segnalazione, la situazione patrimoniale dei soggetti potenzialmente censiti in sofferenza potrebbe degenerare in senso negativo proprio in conseguenza dell'erronea segnalazione, rimanendo il provvedimento d'urgenza l'unico rimedio possibile ed idoneo a tutelare chi sia rimasto vittima di un'erronea segnalazione dall'aggravamento del pregiudizio insito nel decorso del tempo necessario per ottenere una decisione sul merito a cognizione piena

Più esattamente si rileva che la non corretta segnalazione alla Centrale rischi della Banca d'Italia dell'esistenza di un credito 'a sofferenza' o di uno "sconfinamento" verso il cliente è idonea non solo a produrre effetti pregiudizievole di perdurante attualità, ma anche a determinare una progressiva accentuazione degli stessi.

La riduzione o persino l'impossibilità di accedere al sistema bancario comporta indubbiamente la riduzione delle possibilità di guadagni futuri, con il rischio di arrivare anche ad una lesione del diritto – costituzionalmente garantito all'art. 41 della Costituzione – di iniziativa economica privata, che, come è noto, si alimenta grazie al credito bancario, l'accesso al quale, a seguito di una ingannevole segnalazione presso la Centrale dei Rischi, è inevitabilmente precluso.

Difatti, occorre in proposito precisare che le banche, con certezza subiscono un condizionamento negativo qualora dall'informativa dovesse emergere l'esistenza di una posizione segnalata "in sofferenza"



o in “sconfinamento” in tale atteggiamento si riflette infatti la generale riluttanza (legittima in astratto) degli operatori a concedere credito a soggetti la cui situazione patrimoniale, in certi ambienti economici, sia stata valutata come inaffidabile e precaria.

Non si tratta, però, solo di responsabilità derivante da danno di natura patrimoniale. L’illegittimo blocco della ordinaria situazione generale di credito del ricorrente, e quindi della relativa situazione patrimoniale complessiva, l’impossibilità di ottenere da un giorno all’altro ogni finanziamento o movimentazione del credito indispensabile per l’ordinaria gestione dell’azienda, comporta l’effettivo e scontato “*collasso*” nella ordinaria gestione della stessa, con irrimediabile danno morale ed economico dovuto alla perdita di immagine, di competitività sul mercato, di ordinaria gestione di cassa, con evidente possibilità di addivenire quindi a posteriori e senza colpa alcuna ma per esclusiva responsabilità della Banca, in quella situazione di insolvibilità che causerebbe inevitabilmente il fallimento dall’azienda e la conseguente perdita di posti di lavoro.

Si determina in questo caso un **danno** che si ritiene *in re ipsa* e che legittima pertanto il diritto al risarcimento senza che incomba sul danneggiato l’onere di fornire la prova dell’esistenza del danno.

Da ciò consegue che il *periculum* deve ritenersi *in re ipsa*, sicchè va ordinato alla banca di eliminare la segnalazione del credito in questione da quelle a sofferenza.

Infine quanto alle spese seguono la scombenza e vanno poste a carico del resistente e liquidate in complessive euro 1876,99 di cui euro 300,00 per spese oltre iva e c.p.a. come per legge



P.Q.M.

IL TRIBUNALE

ACCOGLIE IL RICORSO E ORDINA ALLA BANCA POPOLARE SOC. COOP. FILIALE DI TERMINI IMERESE DI eliminare la segnalazione del credito in questione da quelle in sconfinamento;  
condanna il Banco Popolare società cooperativa al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessive euro 1876,99 di cui euro 300,00 per spese oltre iva e c.p.a. come per legge

Manda la cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite.

Così deciso in Termini Imerese, in data 23/10/2014

Il Giudice

*Emanuela Piazza*

